

## **Il fenomeno della disinformazione tra tutela della libertà di manifestazione del pensiero e responsabilità, anche in ottica sovranazionale e comparativa.**

di **Nunzio Mario Tritto**

**Sommario.** 1. Origine storica del fenomeno. 2. La compatibilità a livello costituzionale. 3. Le più recenti iniziative a livello sovranazionale ed in altri ordinamenti giuridici. 4. Conclusioni.

### **1. Origine storica del fenomeno**

Il fenomeno della cosiddetta disinformazione<sup>1</sup>, ossia della diffusione di notizie verosimili o addirittura false al fine di influenzarne i destinatari, è stato presente nelle società umane sin dalle origini<sup>2</sup>.

Si pensi, ad esempio, all'Iliade di Omero, laddove il "dono" del cavallo di legno lasciato alle porte di Troia è un riuscito esempio di disinformazione; ma tralasciando la letteratura, anche nella realtà storica più risalente vi sono numerosi esempi di campagne di disinformazione, con alterne fortune. Si pensi, ad esempio, al caso della famosa lettera (ritenuta falsa sulla base di quanto riferito dallo storico Tucidide ne "La guerra del Peloponneso"<sup>3</sup>) che a metà del V secolo a.C. il generale spartano Pausania avrebbe inviato al re dei persiani Serse, per offrirsi di tradire la coalizione greca: Pausania venne condannato a morte e perciò si rifugiò nel tempio di Atena; poichè si trattava di un luogo sacro e quindi inviolabile, le autorità spartane ne sigillarono le porte, determinando così la morte per inedia di Pausania.

Anche il condottiero e monarca mongolo del XII-XIII secolo d.C. Temujin, noto in Occidente come Gengis Khan, era famoso per le sue tecniche di disinformazione: prima di porre l'assedio alle città nemiche, degli infiltrati mongoli penetravano infatti nelle città per raccontare storie cruente sulla

---

1 Secondo SARTORI, G., in "Homo videns", Laterza, 1997: "Informare è fornire notizie, ivi includendo notizie su nozioni. Si può essere informati di eventi, ma anche di scibile. Anche così si deve fermare subito che informazione non è conoscenza, non è sapere nel significato euristico del termine. Di per sé l'informazione non fa capire: si può essere informatissimi di molte cose, e anche così non capirle. Si dice bene, quindi, quando si dice che l'informazione dà soltanto nozioni. Il che non è per nulla un male. Anche il cosiddetto sapere nozionistico contribuisce alla fabbrica dell'homo sapiens. Ma se il nozionismo non è da svilire, nemmeno è da sopravvalutare. Accumulare nozioni, dicevo, non è ancora capirle".

2 Per una storia della disinformazione si veda, tra i più recenti: RID, T., "Active Measures: The Secret History of Disinformation and Political Warfare", Profile Books, 2021.

3 TUCIDIDE, "La guerra del Peloponneso", BUR, 1996.



ferocia dei mongoli, abituati a spazzar via ogni resistenza dei nemici, sottoposti ad indicibili torture; in tal modo, il morale degli abitanti delle città veniva fiaccato, per spingerli alla resa incondizionata<sup>4</sup>. Ma anche in altri ambiti, non solo bellici, la disinformazione ha svolto e svolge un ruolo chiave: si pensi ai grandi truffatori, da sempre abituati a manipolare le persone, come Victor Lustig che nel 1925, a seguito delle notizie relative alle pessime condizioni della torre Eiffel, si finse un funzionario governativo francese e contattò i più importanti commercianti di rottami di ferro spiegando loro che, a causa delle sue cattive condizioni, si era resa necessaria la demolizione della torre, e invitandoli a fare un'offerta per l'acquisto dei rottami metallici, evidenziando la segretezza di tutta l'operazione per evitare proteste da parte dei cittadini; in tal modo, Lustig ottenne dal commerciante André Poisson la cifra di 250.000 franchi (pari a circa un milione di euro odierni), oltre ad una generosa tangente concessa a Lustig quale funzionario governativo corrotto, al fine di assicurarsi l'affare. Quando, alcuni giorni dopo, Poisson si recò nell'ufficio di Lustig presso il competente Ministero, con i veri funzionari ovviamente all'oscuro di tutto, il commerciante capì di essere stato truffato, ma fu così imbarazzato dall'accaduto che rifiutò di denunciare Lustig alla polizia<sup>5</sup>.

Anche in politica non mancano esempi di operazioni di disinformazione: si pensi, per citare i più recenti, al caso della presunta nascita in territorio non americano dell'ex presidente Barack Obama o alla cosiddetta cospirazione di Qanon secondo la quale esisterebbero alcuni poteri occulti (il cosiddetto "Deep State") che avrebbero agito contro l'ex presidente Donald Trump e i suoi sostenitori che ne volevano contrastare il tentativo di dominio globale<sup>6</sup>. Come si vede, il tema della disinformazione nella storia è davvero vastissimo e spesso abbraccia anche fenomeni differenti ma correlati, dei quali tuttavia non è possibile estendere l'analisi nella presente trattazione<sup>7</sup>.

Passeremo a questo punto a verificare la compatibilità delle menzionate fattispecie con il quadro ordinamentale italiano.

## **2. La compatibilità a livello costituzionale**

Com'è noto, l'art. 21 della Costituzione dispone che: "*Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.*

*La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.*

---

4 GROUSSET, R., "Il conquistatore del mondo. Vita di Gengis Khan", Adelphi, 2011.

5 SANDFORD, C., "Victor Lustig: The Man Who Conned the World", The History Press, 2021.

6 Tra i più interessanti contributi e l'unico in lingua italiana, si veda: AA.VV., "QANON: Il mistero svelato", Independently publisher, 2020.

7 Per gli aspetti di storia delle relazioni internazionali in materia si veda: TRITTO, N. M., "Storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso di Vienna", Edizioni PRO, 2022.



*Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.*

*In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.*

*La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.*

*Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni".*

Se la disposizione costituzionale è assai chiara, non va dimenticato che la Corte costituzionale ha affermato sin dalla metà degli anni Sessanta del Novecento che l'art. 21 Cost. è una delle norme "che meglio caratterizzano il regime vigente nello Stato" (sentenza Corte cost. n. 9/1965), una vera e propria "pietra angolare dell'ordine democratico" (sentenza Corte cost. n. 84/1969).

A questo punto si pone in evidenza la possibilità di porre limiti a tale "diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero" e la Costituzione, giustamente, ne affida il compito al Legislatore ordinario, distinguendo secondo alcuni tra materie cosiddette privilegiate (che sarebbero quelle relative a religione ex art. 19 Cost., scienza ed arte ex art. 33 Cost. e politica ex art. 49 Cost.) e materie "ordinarie", laddove nell'ambito delle prime non potrebbero porsi limitazioni invece pacificamente ammesse in relazione alle seconde (si pensi, ad esempio, al limite del buon costume per l'arte, la scienza e l'ordine pubblico). Tale tesi, tuttavia, non convince in quanto l'art. 21 Cost. non consente alcuna differenziazione dei limiti quantitativi e/o qualitativi in relazione alla materia oggetto delle varie manifestazioni della libertà di pensiero<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Sui contributi relativi all'art. 21 Cost., essendo impossibile segnalare tutti i più rilevanti scritti, si rimanda a: "Commentario della Costituzione" a cura di BRANCA, G., Zanichelli, ultima edizione.



Venendo al tema della compatibilità tra l'art. 21 Cost. e la disinformazione, va rilevato che appare *prima facie* poco rispondente alla disposizione in esame prevedere un vaglio preventivo o successivo da parte di una qualsivoglia autorità circa le manifestazioni del pensiero espresse da chicchessia.

In effetti, non è detto che ogni diffusione di notizie verosimili o addirittura false determini *ex se* un illecito: si pensi alla satira svolta da alcuni siti *internet* che riproducono pagine di giornali (veri) con notizie palesemente false (a scopi di intrattenimento).

Del resto, è un esame che va svolto caso per caso al fine di individuare eventuali fattispecie in contrasto con norme (civili o penali), secondo le ordinarie regole che informano il sistema giuridico di riferimento.

Di conseguenza, la libera manifestazione del pensiero incontra quali limiti - a livello di singolo individuo - il rispetto dei diritti della personalità altrui (ossia il diritto all'onore, alla riservatezza, alla reputazione, alla dignità sociale, ecc.) e - a livello super-individuale, ossia statale - la tutela di alcuni "beni" pubblici (si pensi, ad esempio all'amministrazione della giustizia, alla sicurezza dello Stato, all'onore e al prestigio di alcune figure, quali ad esempio il Presidente della Repubblica, ecc.).

È evidente, del resto, che è necessario distinguere tra manifestazioni di pensiero concretantesi in mere opinioni, convinzioni, giudizi, preferenze, ipotesi e così via (ossia manifestazioni di pensiero personale) e manifestazioni di pensiero non rientranti nella precedente categoria.

A mo' di esempio, può dirsi che mentre l'espressione di una opinione/convinzione/giudizio/preferenza/ipotesi/ecc. su un dato elemento ("secondo me il ministro X non sta svolgendo bene il suo lavoro", "ritengo che il paese Y abbia una politica estera non coerente", "preferisco il partito Z al partito K") sia tutelata dall'art. 21 Cost. e quindi, a prescindere dal fatto che sia vera o falsa, sia pur falsa non potrà ritenersi penalmente rilevante, non altrettanto può dirsi per l'esprimere ed il propagandare affermazioni false facendole passare per veritiere ("il ministro X è stato indagato per aver commesso dei reati", "il paese Y ha una politica estera non indipendente secondo le Nazioni Unite", "il partito Z ha ottenuto più voti del partito K", qualora le dette affermazioni siano smentite dai fatti).

In effetti, la diffusione di false notizie può configurare varie ipotesi di reati, quali ad esempio quelli di cui agli artt. 265<sup>9</sup>, 368<sup>10</sup>, 414<sup>11</sup>, 501<sup>12</sup>, 595<sup>13</sup>, 612

---

9 Sul disfattismo politico: *“Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attività tale da recare nocimento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.*

*La pena è non inferiore a quindici anni:*

1. se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;
2. se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.

*La pena è dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico”.*

10 Sulla calunnia: *“Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

*La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.*

*La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte”.*

11 Sull'istigazione a delinquere: *“Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:*

1. con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
2. con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

*Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.*

*Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.*

*Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”.*

12 Sul rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio: *“Chiunque al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822.*

*Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.*

*Le pene sono raddoppiate:*

- 1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
- 2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.

*Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.*

*La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici”.*



---

13 Sulla diffamazione: *“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.*

*Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.*

*Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.*

*Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.*

*bis*<sup>14</sup>, 640<sup>15</sup>, 656<sup>16</sup> e 658<sup>17</sup> c.p., 2637<sup>18</sup> c.c. e 185<sup>19</sup> del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al d.lgs. n. 58 del 1998 e ss.mm.ii..

---

14 Sugli atti persecutori: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.*

*La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.*

*La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.*

*Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio".*

15 Sulla truffa: *"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:*

*1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*

*2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;*

*2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7".*

16 Sulla pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico: *"Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, è punito se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309".*

17 Sul procurato allarme presso l'autorità: *"Chiunque, annunciando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516".*

18 Sull'aggiotaggio: *"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni".*

19 Sulla manipolazione del mercato: *"1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.*

### **3. Le più recenti iniziative a livello sovranazionale ed in altri ordinamenti giuridici**

Verranno ora analizzate alcune tra le più recenti iniziative sovranazionali e di altri ordinamenti giuridici in materia di disinformazione.

In primo luogo, va ricordato il cosiddetto codice di condotta sulla disinformazione del 16 giugno 2022 dell'Unione europea, un accordo siglato con le principali piattaforme *online*, emergenti e specializzate, gli operatori del settore pubblicitario, le organizzazioni di ricerca e la società civile, per rivedere un analogo provvedimento risalente al 2018<sup>20</sup>.

I firmatari si sono impegnati ad agire mediante varie iniziative quali, ad esempio, evitare di canalizzare investimenti pubblicitari a favore dei propalatori di disinformazione, garantire la trasparenza della pubblicità politica, responsabilizzare gli utenti, rafforzare la cooperazione e fornire ai ricercatori un migliore accesso ai dati.

In effetti, si sono previsti alcuni meccanismi come l'istituzione di una *task force* permanente di esperti ed una rendicontazione qualitativa, con indicatori del livello di servizio che misurano l'efficacia dell'attuazione di tali misure. In pratica, si tratta di una vera e propria autoregolamentazione per combattere la disinformazione.

Il processo di revisione dell'atto originario del 2018 è stato avviato nel giugno del 2021 e, dopo la firma e la presentazione del nuovo codice il 16 giugno del 2022, esso entrerà a far parte di un quadro normativo più ampio, in combinato disposto con la normativa euro-unitaria sulla trasparenza, sulla pubblicità politica e sui servizi digitali.

Il codice di condotta contiene, in particolare, 44 impegni e 128 misure specifiche nei seguenti settori:

1) la cosiddetta demonetizzazione, ossia il taglio degli investimenti finanziari e pubblicitari per i propalatori di disinformazione (i firmatari dell'accordo, infatti, si impegnano ad adottare misure rigorose evitando l'inserimento di pubblicità in canali di disinformazione, nonché la diffusione di pubblicità contenenti disinformazione);

2) trasparenza della pubblicità politica (i firmatari dell'accordo si impegnano a mettere in atto misure di trasparenza più forti, consentendo agli utenti di

---

*1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.*

*2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo".*

20 Reperibile all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan/strengthened-eu-code-practice-disinformation\\_it](https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan/strengthened-eu-code-practice-disinformation_it).





riconoscere facilmente gli annunci politici, impegnandosi ad indicarne gli *sponsor*, la spesa pubblicitaria e il periodo di visualizzazione);

3) garantire l'integrità dei servizi al fine di ridurre i comportamenti manipolativi utilizzati per diffondere disinformazione (ad esempio mediante *account falsi*, *bot*, cosiddetti *deep fake*, ecc.) e stabilire una cooperazione più forte tra i firmatari;

4) responsabilizzare gli utenti (con la limitazione della diffusione della disinformazione al fine di garantire una maggiore trasparenza);

5) responsabilizzare i ricercatori (con un significativo sostegno alla ricerca sulla disinformazione e con un più ampio accesso ai dati delle piattaforme a favore dei ricercatori impegnati in questo settore);

6) aumentare il cosiddetto *fact-checking*, ossia il controllo sulla veridicità di fatti ed affermazioni.

I firmatari avranno sei mesi di tempo per attuare gli impegni e le misure che hanno sottoscritto ed i relativi progressi saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione europea.

Oltre a questa iniziativa in ambito euro-unitario, vanno ricordate alcune recentissime leggi adottate in altri Stati, ed in particolare quelle dell'ordinamento brasiliano.

In effetti, in primo luogo va ricordato come la polizia federale brasiliana abbia costituito nel maggio del 2022 una divisione per monitorare i *social media* allo scopo di combattere le notizie false in vista delle elezioni generali del 2 ottobre 2022, ciò in base alla legge generale sul procedimento elettorale (cosiddetto codice elettorale di cui alla legge n. 4.737 del 15 luglio 1965, artt. 289-354-A) che punisce i seguenti reati:

- 1) le false dichiarazioni<sup>21</sup>,

---

21 Art. 289. *Inscrever-se fraudulentamente eleitor: Pena – reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa.*

Art. 290. *Induzir alguém a se inscrever eleitor com infração de qualquer dispositivo deste código: Pena – reclusão até 2 anos e pagamento de 15 a 30 dias-multa.*

Art. 291. *Efetuar o juiz, fraudulentamente, a inscrição de alistando: Pena – reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa.*

Art. 292. *Negar ou retardar a autoridade judiciária, sem fundamento legal, a inscrição requerida: Pena – pagamento de 30 a 60 dias-multa.*

Art. 293. *Perturbar ou impedir de qualquer forma o alistamento: Pena – detenção de 15 dias a 6 meses ou pagamento de 30 a 60 dias-multa.*

Art. 294. *(Revogado pelo art. 14 da Lei nº 8.868/1994).*

Art. 295. *Reter título eleitoral contra a vontade do eleitor: Pena – detenção até dois meses ou pagamento de 30 a 60 dias-multa.*

Art. 296. *Promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais: Pena – detenção até dois meses e pagamento de 60 a 90 dias-multa.*

Art. 297. *Impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio: Pena – detenção até seis meses e pagamento de 60 a 100 dias-multa.*

Art. 298. *Prender ou deter eleitor, membro de mesa receptora, fiscal, delegado de partido ou candidato, com violação do disposto no art. 236: Pena – reclusão até quatro anos.*

- 2) la corruzione elettorale<sup>22</sup>,
- 3) la registrazione fraudolenta di elettori<sup>23</sup> e

---

*Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita: Pena – reclusão até quatro anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa.*

*Art. 300. Valer-se o servidor público da sua autoridade para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido: Pena – detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias-multa.*

*22 Art. 301. Usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar, ou não votar, em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos: Pena – reclusão até quatro anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa.*

*Art. 302. Promover, no dia da eleição, com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto a concentração de eleitores, sob qualquer forma, inclusive o fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo: Pena – reclusão de quatro (4) a seis (6) anos e pagamento de 200 a 300 dias-multa.*

*Art. 303. Majorar os preços de utilidades e serviços necessários à realização de eleições, tais como transporte e alimentação de eleitores, impressão, publicidade e divulgação de matéria eleitoral: Pena – pagamento de 250 a 300 dias-multa.*

*Art. 304. Ocultar, sonegar, açambarcar ou recusar no dia da eleição o fornecimento, normalmente a todos, de utilidades, alimentação e meios de transporte, ou conceder exclusividade dos mesmos a determinado partido ou candidato: Pena – pagamento de 250 a 300 dias-multa.*

*Art. 305. Intervir autoridade estranha à mesa receptora, salvo o juiz eleitoral, no seu funcionamento sob qualquer pretexto: Pena – detenção até seis meses e pagamento de 60 a 90 dias-multa.*

*Art. 306. Não observar a ordem em que os eleitores devem ser chamados a votar: Pena – pagamento de 15 a 30 dias-multa.*

*Art. 307. Fornecer ao eleitor cédula oficial já assinalada ou por qualquer forma marcada: Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa.*

*23 Art. 308. Rubricar e fornecer a cédula oficial em outra oportunidade que não a de entrega da mesma ao eleitor: Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 60 a 90 dias-multa.*

*Art. 309. Votar ou tentar votar mais de uma vez, ou em lugar de outrem: Pena – reclusão até três anos.*

*Art. 310. Praticar, ou permitir o membro da mesa receptora que seja praticada qualquer irregularidade que determine a anulação de votação, salvo no caso do art. 311: Pena – detenção até seis meses ou pagamento de 90 a 120 dias-multa.*

*Art. 311. Votar em seção eleitoral em que não está inscrito, salvo nos casos expressamente previstos, e permitir, o presidente da mesa receptora, que o voto seja admitido: Pena – detenção até um mês ou pagamento de 5 a 15 dias-multa para o eleitor e de 20 a 30 dias-multa para o presidente da mesa.*

*Art. 312. Violar ou tentar violar o sigilo do voto: Pena – detenção até dois anos.*

*Art. 313. Deixar o juiz e os membros da junta de expedir o boletim de apuração imediatamente após a apuração de cada urna e antes de passar à subsequente, sob qualquer pretexto e ainda que dispensada a expedição pelos fiscais, delegados ou candidatos presentes: Pena – pagamento de 90 a 120 dias-multa.*

*Art. 314. Deixar o juiz e os membros da junta de recolher as cédulas apuradas na respectiva urna, fechá-la e lacrá-la, assim que terminar a apuração de cada seção e antes de passar à subsequente, sob qualquer pretexto e ainda que dispensada a providência pelos fiscais,*

#### 4) l'appropriazione indebita<sup>24</sup>.

*delegados ou candidatos presentes: Pena – detenção até dois meses ou pagamento de 90 a 120 dias-multa.*

*Art. 315. Alterar nos mapas ou nos boletins de apuração a votação obtida por qualquer candidato ou lançar nesses documentos votação que não corresponda às cédulas apuradas: Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa.*

*Art. 316. Não receber ou não mencionar nas atas da eleição ou da apuração os protestos devidamente formulados ou deixar de remetê-los à instância superior: Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa.*

*Art. 317. Violar ou tentar violar o sigilo da urna ou dos invólucros: Pena – reclusão de três a cinco anos.*

*Art. 318. Efetuar a mesa receptora a contagem dos votos da urna quando qualquer eleitor houver votado sob impugnação (art. 190): Pena – detenção até 1 mês ou pagamento de 30 a 60 dias-multa.*

*Art. 319. Subcrever o eleitor mais de uma ficha de registro de um ou mais partidos: Pena – detenção até 1 mês ou pagamento de 10 a 30 dias-multa.*

*Art. 320. Inscrever-se o eleitor, simultaneamente, em dois ou mais partidos: Pena – pagamento de 10 a 20 dias-multa.*

*Art. 321. Colher assinatura do eleitor em mais de uma ficha de registro de partido: Pena – detenção até dois meses ou pagamento de 20 a 40 dias-multa.*

*Art. 322. (Revogado pelo art. 107 da Lei nº 9.504/1997).*

*Art. 323. Divulgar, na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleitoral, fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado: Caput com redação dada pelo art. 4º da Lei nº 14.192/2021. Pena – detenção de dois meses a um ano ou pagamento de 120 a 150 dias-multa.*

*Art. 324. Caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: Pena – detenção de seis meses a dois anos e pagamento de 10 a 40 dias-multa.*

*Art. 325. Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: Pena – detenção de três meses a um ano e pagamento de 5 a 30 dias-multa.*

*Art. 326. Injuriar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena – detenção até seis meses, ou pagamento de 30 a 60 dias-multa.*

*Art. 326-A. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente, com finalidade eleitoral: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.*

*Art. 326-B. Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo. Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.*

*24 Art. 327. As penas cominadas nos arts. 324, 325 e 326 aumentam-se de 1/3 (um terço) até metade, se qualquer dos crimes é cometido:*

*Art. 328. (Revogado pelo art. 107 da Lei nº 9.504/1997).*

*Art. 329. (Revogado pelo art. 107 da Lei nº 9.504/1997).*

*Art. 330. Nos casos dos arts. 328 e 329 se o agente repara o dano antes da sentença final, o juiz pode reduzir a pena.*

*Art. 331. Inutilizar, alterar ou perturbar meio de propaganda devidamente empregado: Pena – detenção até seis meses ou pagamento de 90 a 120 dias-multa.*



---

Art. 332. *Impedir o exercício de propaganda: Pena – detenção até seis meses e pagamento de 30 a 60 dias-multa.*

Art. 333. *(Revogado pelo art. 107 da Lei nº 9.504/1997).*

Art. 334. *Utilizar organização comercial de vendas, distribuição de mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores: Pena – detenção de seis meses a um ano e cassação do registro se o responsável for candidato.*

Art. 335. *Fazer propaganda, qualquer que seja a sua forma, em língua estrangeira: Pena – detenção de três a seis meses e pagamento de 30 a 60 dias-multa.*

Art. 336. *Na sentença que julgar ação penal pela infração de qualquer dos arts. 322, 323, 324, 325, 326, 328, 329, 331, 332, 333, 334 e 335, deve o juiz verificar, de acordo com o seu livre convencimento, se o diretório local do partido, por qualquer dos seus membros, concorreu para a prática de delito, ou dela se beneficiou conscientemente.*

Art. 337. *Participar, o estrangeiro ou brasileiro que não estiver no gozo dos seus direitos políticos, de atividades partidárias, inclusive comícios e atos de propaganda em recintos fechados ou abertos: Pena – detenção até seis meses e pagamento de 90 a 120 dias-multa.*

Art. 338. *Não assegurar o funcionário postal a prioridade prevista no art. 239: Pena – pagamento de 30 a 60 dias-multa.*

Art. 339. *Destruir, suprimir ou ocultar urna contendo votos, ou documentos relativos à eleição: Pena – reclusão de dois a seis anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa.*

Art. 340. *Fabricar, mandar fabricar, adquirir, fornecer, ainda que gratuitamente, subtrair ou guardar urnas, objetos, mapas, cédulas ou papéis de uso exclusivo da Justiça Eleitoral: Pena – reclusão até três anos e pagamento de 3 a 15 dias-multa.*

Art. 341. *Retardar a publicação ou não publicar, o diretor ou qualquer outro funcionário de órgão oficial federal, estadual, ou municipal, as decisões, citações ou intimações da Justiça Eleitoral: Pena – detenção até um mês ou pagamento de 30 a 60 dias-multa.*

Art. 342. *Não apresentar o órgão do Ministério Público, no prazo legal, denúncia ou deixar de promover a execução de sentença condenatória: Pena – detenção até dois meses ou pagamento de 60 a 90 dias-multa.*

Art. 343. *Não cumprir o juiz o disposto no § 3º do art. 357: Pena – detenção até dois meses ou pagamento de 60 a 90 dias-multa.*

Art. 344. *Recusar ou abandonar o serviço eleitoral sem justa causa: Pena – detenção até dois meses ou pagamento de 90 a 120 dias-multa.*

Art. 345. *Não cumprir a autoridade judiciária, ou qualquer funcionário dos órgãos da Justiça Eleitoral, nos prazos legais, os deveres impostos por este código, se a infração não estiver sujeita a outra penalidade: Pena – pagamento de 30 a 90 dias-multa.*

Art. 346. *Violar o disposto no art. 377: Pena – detenção até seis meses e pagamento de 30 a 60 dias-multa.*

Art. 347. *Recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução: Pena – detenção de três meses a um ano e pagamento de 10 a 20 dias-multa.*

Art. 348. *Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro, para fins eleitorais: Pena – reclusão de dois a seis anos e pagamento de 15 a 30 dias-multa.*

Art. 349. *Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro, para fins eleitorais: Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa.*

Art. 350. *Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais: Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa, se o documento é particular.*

La diffusione di notizie false durante le elezioni generali rientrerebbe nell'articolo 323 del codice elettorale, che stabilisce che divulgare durante la campagna elettorale fatti falsi in relazione a partiti o candidati ed in grado di esercitare un'influenza sull'elettorato è punibile da due mesi a un anno di carcere o con il pagamento di una multa; la pena è aumentata da un terzo alla metà se il crimine è commesso attraverso la stampa, la radio o la televisione, o attraverso *internet* o un *social network* o comportamenti discriminazioni sulla base del sesso, della razza o dell'etnia<sup>25</sup>.

Del resto, anche il Tribunale elettorale superiore (*Tribunal Superior Eleitoral*) ha negato la possibilità di candidarsi a coloro che condividano informazioni false sui *social media* in quanto l'uso doloso delle piattaforme digitali costituisce un abuso che può determinare la mancata accettazione di una candidatura o addirittura la rimozione di un eletto (in tal senso è una sentenza del 28 ottobre 2021 del *Tribunal Superior Eleitoral, Recurso Ordinário Eleitoral* n. 0603975-98.2018.6.16.0000, Curitiba, Paraná, che ha rimosso un deputato federale - dichiarandone pure l'ineleggibilità per otto anni - che aveva denunciato, senza provarlo, frodi nelle apparecchiature per il voto elettronico utilizzate durante le elezioni del 2018)<sup>26</sup>.

---

*Art. 351. Equipara-se a documento (348, 349 e 350), para os efeitos penais, a fotografia, o filme cinematográfico, o disco fonográfico ou fita de ditafone a que se incorpore declaração ou imagem destinada à prova de fato juridicamente relevante.*

*Art. 352. Reconhecer, como verdadeira, no exercício da função pública, firma ou letra que o não seja, para fins eleitorais: Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa se o documento é público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é particular.*

*Art. 353. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 348 a 352: Pena – a cominada à falsificação ou à alteração.*

*Art. 354. Obter, para uso próprio ou de outrem, documento público ou particular, material ou ideologicamente falso para fins eleitorais: Pena – a cominada à falsificação ou à alteração.*

*Art. 354-A. Apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato exerça essa função, de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio: Pena – reclusão, de dois a seis anos, e multa.*

<sup>26</sup> Secondo la sentenza: "Trata-se de aspecto de extrema relevância para o deslinde do caso, já que, nas palavras de José Jairo Gomes, "a manipulação midiática também se faz por meios simbólicos, pela colonização das consciências, interpretações tortas, distorções da realidade e construções enviesadas de sentido na esfera pública. A violência simbólica perpetrada sequer é percebida pelos destinatários, pois tudo se passa como se fosse verdadeiro convencimento; conteúdos distorcidos, tendenciosos, são veiculados como se fossem informação de interesse público" (*Direito Eleitoral*. 16. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2020, p. 742). Ademais, numa conjugação de aspectos qualitativos e quantitativos, anoto que a conduta do recorrido propiciou benefício não apenas próprio – ou seja, a obtenção de votos para o cargo de deputado estadual –, mas de terceiros, haja vista o efeito multiplicador das práticas ocorridas na internet. Com efeito, na indigitada live na rede social facebook, a transmissão, segundo o próprio recorrido, iniciou-se com audiência de 30 mil pessoas e encerrou-se com mais de 70 mil espectadores. Para além dessa elevada audiência, causa espécie o fato de que, até 12/11/2018, o vídeo postado teve mais de 105 mil comentários, 400 mil compartilhamentos e seis milhões

#### 4. Conclusioni

Com'è evidente dalle considerazioni *supra* svolte, la questione dei rapporti tra esigenza di tutela della libertà di manifestazione del pensiero e necessità di assunzione di responsabilità da parte degli attuatori e diffusori della disinformazione è assai complessa e non può essere limitata ai soli aspetti giuridici.

In effetti, dietro a quella che alcuni definiscono "macchina della disinformazione" vi sono notevoli interessi economici<sup>27</sup>, geo-politici<sup>28</sup> e strategici<sup>29</sup>, non solo a livello individuale o di singole *corporation* ma anche di organizzazioni criminali e Stati, che dunque richiedono analisi e (proposte di) soluzioni a livello globale<sup>30</sup>.

E' altrettanto evidente che un approccio alla questione di tipo radicale nell'uno o nell'altro senso (ossia prevedendo una completa liberalizzazione della materia o, di contro, un controllo capillare ed iper-repressivo) non sarebbe giustificato e determinerebbe più danni che benefici.

Si pensi, infatti, ai due casi estremi ipotizzati: l'assenza di qualsivoglia regolamentazione determinerebbe una vera e propria *jungla*, laddove ognuno potrebbe affermare qualsiasi cosa, senza timore di conseguenze. Ma anche una società distopica alla "1984", dove ogni forma di comportamento è soggetta al controllo del Grande Fratello al fine di impedire qualsiasi pensiero indipendente, sarebbe altrettanto inquietante<sup>31</sup>.

Ed è per questo, dunque, che è necessario in primo luogo uno sforzo pedagogico a favore delle nuove generazioni, affinché siano messe in grado di comprendere i fatti e di saper distinguere l'informazione dalla disinformazione, anche alla luce del disposto dell'art. 19 della Dichiarazione

---

*de visualizações. Como bem se ressaltou no AgR-AC 1384-43/DF, Rel. Min. Henrique Neves, DJE de 17/8/2020, "ao contrário dos demais meios de comunicação social, a transmissão de dados pela Internet não se exaure no momento em que se realiza. Nos rádios e nas televisões, uma vez divulgada a notícia, o espaço de divulgação passa a ser ocupado pela programação que se segue. A internet, neste aspecto, é estática. A manutenção da informação em sítio da rede permite o acesso contínuo, a qualquer hora, de qualquer lugar do mundo [...] (sem destaque no original). O fato de se tratar de um vídeo, com duração aproximada de 18 minutos, em nada beneficia o recorrido no caso. Como já se explicitou, os demais fatores aqui considerados assumem expressiva preponderância frente a esse aspecto, haja vista a natureza da conduta, os massivos dados de audiência e sua ocorrência na data do pleito, durante a votação. Por todas essas razões, a gravidade dos fatos também se encontra presente no caso dos autos, configurando-se assim o uso indevido dos meios de comunicação social e/o abuso de poder político e de autoridade".*

27 Sul tema: NICITA, A., "Antiutopia. Huxley, Orwell, Burgess", Sellerio, 1984.

28 Con riferimento alla guerra russo-ucraina, ad esempio: BIGAZZI, F., FERTILI, D., "Bugie di guerra: La disinformazione russa dall'Unione Sovietica all'Ucraina", Paesi edizioni, 2022.

29 Si veda a riguardo la precedente nota n. 7.

30 Sul tema: TRITTO, N. M., "Diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea", Edizioni PRO, 2022.

31 Per un'analisi approfondita dei temi, si veda: MANFERLOTTI, S., "Il mercato delle verità. Come la disinformazione minaccia la democrazia", Il Mulino, 2021.



Universale dei Diritti Umani<sup>32</sup> in base al quale *“Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”*.

---

<sup>32</sup> *“Dichiarazione universale dei diritti umani - 60° anniversario dell’approvazione avvenuta a Parigi il 10 dicembre 1948”*, pubblicazione del Senato della Repubblica, 2008.